



## **Titolo**

Codice di giustizia sportiva 2019 – entrata in vigore - art. 142 CGS – procedimenti pendenti – nozione - iscrizione nell'apposito registro

## **Descrizione**

Il procedimento disciplinare regolato dal CGS della FIGC, benché tendente verso la progressiva giurisdizionalizzazione, non conosce una precisa distinzione funzionale tra organi requirenti ed organi giudicanti ed ha, inoltre, conservato struttura unitaria; in esso, pertanto, non è possibile distinguere nettamente una fase procedimentale (con finalità prevalentemente istruttoria) ed una processuale in senso stretto. Ne consegue che, nel passaggio tra la previgente normativa e quella attualmente in vigore e con specifico riferimento alla norma transitoria di cui all'art. 142 CGS, il concetto di "pendenza" del procedimento, va riferito all'intero procedimento, a far tempo dalla sua iscrizione nell'apposito registro, e non alla sola fase decisoria, che si apre con il deferimento dell'incolpato. (In applicazione del principio, la CFA, ha rigettato il reclamo del presidente e legale rappresentante di una società sportiva, il quale aveva denunciato la violazione del termine perentorio stabilito per l'esercizio dell'azione disciplinare, indicato dalla nuova normativa in giorni 30 dalla conclusione delle indagini, ritenendo che, proprio in virtù della pretesa distinzione tra le due fasi, la procedura dovesse essere regolata dal CGS in vigore al momento della decisione, che prescrive il predetto termine e non - come invece ha opinato la Corte - dal codice abrogato, sotto la cui vigenza il procedimento era stato iscritto e nel quale i termini non hanno carattere di perentorietà).

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 30/CFA/2019-2020/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Franchini

## **Riferimenti normativi**

art. 142 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ UNITE - DECISIONE N. 0030/CFA del 12 dicembre 2019 – (RIMINI FOOTBALL CLUB SRL/SIG. GRASSI GIORGIO/PROCURA FEDERALE) n. 58/2019 – 2020 Registro Reclami**